

Contraffazione di opere d'arte e *standard* probatorio nel processo penale. L'inidoneità di considerazioni soggettive e la valutazione delle dichiarazioni provenienti da soggetti in conflitto di interessi.

di **Matteo Mangia** e **Nicolò Laitempergher**

COMMENTO A TRIBUNALE DI BOLZANO, SENTENZA 12 DICEMBRE 2023 (UD. 13 SETTEMBRE 2023), N. 1715

Sommario. **1.** Premessa. – **2.** I criteri ermeneutici adottati dal Giudice nella valutazione delle emergenze processuali. – **2.1.** L'(in)attendibilità delle valutazioni provenienti da soggetti in conflitto di interessi. – **2.2.** L'inidoneità di criteri soggettivi privi di un riscontro obiettivo nel valutare l'autenticità di un'opera d'arte contemporanea. – **3.** Conclusioni.

1. Premessa.

Il presente contributo esamina una recentissima pronuncia del Tribunale di Bolzano¹ che ha assolto un soggetto imputato per il reato di *contraffazione di opere d'arte*², poiché *"il fatto non sussiste"*.

Nel dettaglio, la sentenza in commento ha censurato le tesi su cui si fondava l'ipotesi accusatoria, adottando un approccio particolarmente rigoroso nell'individuazione di quei criteri che – nell'ambito di un processo penale – possano essere ritenuti idonei a fondare un giudizio di autenticità su opere d'arte contemporanea.

L'impianto motivazionale contesta infatti l'approccio metodologico e i diversi criteri adottati dal consulente tecnico dell'Accusa per giungere a sostenere la falsità delle opere lui sottoposte.

Secondo il Tribunale, trattandosi di parametri di natura esclusivamente soggettiva e, pertanto, privi di riscontri obiettivi, gli stessi sarebbero inidonei a raggiungere lo *standard* probatorio dell'*oltre ogni ragionevole dubbio* richiesto nell'ambito di un processo penale.

Occorre infatti osservare sin da ora come il Giudice abbia rivolto – *in primis a sé stesso* – il monito *"di dover essere particolarmente rigido nel non*

¹ Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, sent. n. 1715 del 13 settembre 2023, depositata il 12 dicembre 2023.

² Nella imputazione ex art. 178, lett. b), D.lgs. 42/2004, *ratione temporis* applicabile.

*confondere i piani che devono distinguere una discussione in tema d'arte dalla motivazione di un provvedimento giudiziario*³.

Non solo, pronunciandosi sui fatti di causa, il Tribunale bolzanino ha spiegato come nel valutare le dichiarazioni di scienza relative all'autenticità di un'opera, debbano essere attentamente considerati gli interessi economici sottesi all'attribuzione (o meno) di un'opera ad un artista.

Invero, nel caso in esame, sarebbero stati impropriamente trasferiti in un'aula di giustizia penale interessi meramente privatistici, direttamente dipendenti dalla valutazione di autenticità delle opere di un autore⁴, così distorcendo il fine del processo.

Alla luce di ciò, siamo di fronte a una pronuncia che appare particolarmente innovativa e importante nel panorama del *diritto penale dell'arte*, in quanto sembra stabilire dei rigidi requisiti nella valutazione della prova.

La vicenda in esame nasce dalla vendita, tramite una casa d'aste, di cinque opere d'arte ritenute non autentiche dagli inquirenti.

In particolare, le stesse sarebbero state vendute dall'imputata – pur conoscendone la falsità – ad una casa d'aste sudtirolese e poi inserite nel catalogo di un'asta svoltasi nel novembre 2018 a Bolzano⁵.

Sullo sfondo due archivi concorrenti si contendono il potere di autenticare le opere ed il primato nella gestione della produzione artistica dell'autore.

2. I criteri ermeneutici adottati dal Giudice nella valutazione delle emergenze processuali.

L'attribuzione di un'opera a un determinato artista è un dato non di poco momento, dipendendo da ciò *"il diritto morale, la tutela della reputazione e dell'onore"*⁶, oltre che *"la tutela dell'alienante [...] o dell'acquirente"*⁷, e, in generale, *"l'integrità del mercato dell'arte"*⁸.

Il Giudice, rilevando dapprima come tale mercato sia *"dotato di una regolamentazione assai scarsa"*⁹, ha poi precisato come la questione di paternità di un'opera artistica sia *"divenuta particolarmente complessa nel corso del XX secolo, con i relativi sviluppi artistici"*¹⁰.

³ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 31.

⁴ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 33.

⁵ Nel dettaglio, tre opere venivano direttamente poste in asta, mentre altre due venivano sequestrate prima dello svolgimento della successiva asta.

⁶ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 26.

⁷ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 26.

⁸ La quale *"dipende in larga misura dalla circolazione di informazioni accurate, dalla lotta alle contraffazioni e dall'affidabilità degli agenti, che dovrebbero contribuirvi svolgendo un ruolo di verifica e di attestazione dei beni che vi circolano"*. Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 26.

⁹ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 26.

¹⁰ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 26.

Date le caratteristiche e la natura della produzione artistica contemporanea¹¹, dove *"l'idea espressa rende irrilevante la realizzazione materiale"*¹², la valutazione di autenticità assume caratteri ben più complessi di quelli attinenti alle opere antiche.

Rispetto a tali opere potranno ad esempio soccorrere accertamenti di natura tecnico-scientifica.

Tuttavia, se siffatti accertamenti possono essere efficaci per datare beni risalenti nel tempo e ciò, *"quantomeno per poterl[i] riferire ad un determinato periodo temporale, ed escludere pertanto falsi o copie successive"*¹³, altrettanto non potrà dirsi con riferimento ad opere contemporanee.

Considerazioni di natura soggettiva (come appunto l'inserimento di un'opera in un catalogo da parte di uno studioso, al pari di altre attività come l'autenticazione di un esperto) hanno un significativo impatto sulla circolazione del bene, non potendo tuttavia avere rilievo probatorio rispetto all'accertamento giudiziale penale di autenticità dell'opera.

Vediamo nel dettaglio.

2.1. L'(in)attendibilità delle valutazioni provenienti da soggetti in conflitto di interessi.

Un elemento che secondo l'Accusa deponiva nel senso di non autenticità delle opere era la loro mancata archiviazione da parte dell'ente ritenuto maggiormente attendibile in quanto dotato di maggiore considerazione nel mercato dell'arte.

Sul punto, il Tribunale ha osservato perentoriamente come *"il fatto che le opere in questa sede sequestrate non rientrassero nell'archivio [concorrente a quello dell'imputata] non porta alcun elemento fattuale utile all'accertamento giudiziale"*¹⁴.

Medesime considerazioni varrebbero secondo il Giudice bolzanino rispetto alla presenza o meno dell'opera soggetta a valutazione nel catalogo ragionato dell'artista.

D'altronde, risulta non di poco conto il fatto che – nel caso di specie – tale contributo documentale fosse curato proprio dal Presidente dell'Archivio contrapposto a quello dell'imputata.

Infatti, il Giudice, rispetto alle dichiarazioni rese in dibattimento da tale soggetto, ha affermato come *"il suo giudizio fosse probabilmente inficiato da considerazioni di natura non professionale, cioè derivanti dalle liti in corso con l'archivio"*¹⁵ dell'imputata.

¹¹ Il Giudice cita come esempio l'opera *"Fontaine"* di Henri-Robert-Marcel Duchamp.

¹² Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 27.

¹³ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 27.

¹⁴ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 30.

¹⁵ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 30.

Secondo il Tribunale quindi, l'esistenza di due Archivi di un medesimo artista nel mercato dell'arte e i relativi interessi economici hanno inciso sulle emergenze processuali.

Come correttamente precisato dal Giudice, dichiarazioni inficiate a monte da interessi privatistici risultano prive di attendibilità, in quanto rese da soggetti in palese conflitto di interessi.

Sul punto, il Tribunale non ha potuto che rilevare come *"più che di fronte ad un'attività criminale meritevole della reazione ordinamentale, vi sia stato piuttosto un improprio trasferimento in sede giudiziale di uno scontro, quisitivamente economico e personalistico, tra archivi e associazioni"*¹⁶.

2.2. L'inidoneità di criteri soggettivi privi di un riscontro obiettivo nel valutare l'autenticità di un'opera d'arte contemporanea.

La sentenza giunge poi ad esaminare nel dettaglio ciò che, secondo il Tribunale, costituirebbe il fondamento pressoché esclusivo del quadro accusatorio, ovvero sia la consulenza tecnica, la quale concludeva riconoscendo come non autentiche tutte e cinque le opere sottoposte a sequestro.

Particolarmente tranciante il giudizio del Tribunale su tale apporto probatorio, ritenuto *"totalmente inidone[o] a sostenere un giudizio di responsabilità penale"*¹⁷.

Le valutazioni formulate dal consulente dell'Accusa sarebbero infatti contraddistinte da *"diverse imprecisioni, contraddizioni ed affermazioni apodittiche che, in sostanza, [le] privano di adeguata credibilità"*¹⁸.

In particolare, come detto in premessa, vengono apertamente contestati i criteri adottati per giungere a ritenere non attribuibile all'artista tutte le opere oggetto di valutazione.

Il Tribunale ha rilevato preliminarmente la *"vaghezza, non certo adeguata all'aula giudiziaria, dei termini utilizzati"*¹⁹.

Invero, è stato censurato l'utilizzo di concetti come quello di *"morbidezza del tratto"*²⁰, o, ancora, la presunta mancanza di *"accuratezza di dettaglio e l'assenza di proporzioni delle figure riprodotte"*²¹.

¹⁶ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 33.

¹⁷ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 30.

¹⁸ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 30.

¹⁹ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 30.

²⁰ Cfr. Sentenza n. 1715/2023 p. 30.

²¹ Cfr. Sentenza n. 1715 2023, p. 31.

Allo stesso modo, i *"continui riferimenti alla poetica dell'artista"*²² e alla *"tecnica dilettantesca della stesura del colore"*²³ non avrebbero alcun pregio nel permettere di attribuire un'opera a un determinato autore.

In merito, il Giudice ha infatti concluso osservando come quelle del consulente tecnico siano *"affermazioni affatto vaghe, prive di un chiaro riferimento fattuale che ne dia puntuale riscontro e che possa sostenere il rigido onere argomentativo di una sentenza penale"*²⁴.

Un lettore attento osserverà come anche questi concetti costituirebbero valutazioni di tenore esclusivamente soggettivo e, pertanto, secondo i parametri probatori individuati dal Tribunale, inidonei a fondare un giudizio di autenticità di un'opera d'arte.

A valle di ciò, è stato osservato come *"tutto lo sforzo argomentativo dell'ipotesi accusatoria è fondato"*²⁵, utilizzando i predetti criteri, *"su una presunta discrasia tra i tratti caratteriali assolutamente distintivi di un artista"*²⁶.

L'impostazione accusatoria sarebbe infatti bastata sull'assioma che, *"non essendo le opere perfettamente equivalenti ad altre opere passate [...], esse non possono che essere prodotte da un falsario"*²⁷.

In altre parole, il consulente tecnico del Pubblico Ministero avrebbe fondato la propria tesi sulla assenza nelle opere esaminate di quei presunti caratteri distintivi sopra visti (e.g. la *"morbidezza del tratto"*), che sarebbero invece presenti nelle opere certamente autentiche dell'autore.

Tuttavia, il perito dell'Accusa ha totalmente abdicato alla precisa identificazione di tali criteri discretivi; infatti, ha rilevato il Giudice, sarebbe stato *"evidentemente necessario, nel voler delineare tratti distintivi immediatamente rilevatori di una possibile contraffazione, che se ne desse adeguato riscontro, non che fossero presupposti dogmatici e, pertanto, giudizialmente inutilizzabili"*²⁸.

Si tratta di un assunto che nel caso concreto non avrebbe alcun riscontro probatorio e che, anzi, risulterebbe in contraddizione proprio con le stesse premesse che si leggono nella consulenza tecnica dell'Accusa.

In breve, la natura della produzione dell'autore – il quale, secondo il Tribunale, sarebbe stato un *"artista eclettico che continuamente sperimentava forme espressive diverse"*²⁹ – non avrebbe in ogni caso permesso di

²² Cfr. Sentenza n. 1715/2023, pp. 30-31.

²³ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 31.

²⁴ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 31.

²⁵ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 31.

²⁶ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 31.

²⁷ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 32.

²⁸ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 32.

²⁹ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 32.

individuare quei caratteri distintivi della sua produzione che, laddove assenti, avrebbero potuto costituire un indice oggettivo di non autenticità delle opere sottoposte a valutazione.

Alla luce di ciò, il Tribunale ha concluso affermando come sia *“difficile comprendere come la consulente della Procura possa porre alla base del suo giudizio sulla non autenticità delle opere diversi indiscutibili tratti caratteriali e tecnici”*³⁰ dell'autore.

Per sintetizzare, l'apparato motivazionale della pronuncia evidenzia come tutte le valutazioni contenute nella consulenza tecnica dell'Accusa siano fondate su affermazioni apodittiche, prive di riscontro obiettivo e fattuale e di tenore meramente soggettivo oltre che, da ultimo, contraddittorie.

Infatti, in ordine al lavoro svolto dal consulente del Pubblico Ministero, è stato osservato come *“vi sia una notevole confusione dei piani, laddove non si tenga presente che non si tratta di condurre un dibattito artistico-storico in merito al fatto se le singole opere siano “coerenti” con il carattere più o meno peculiare dell'artista, ma se vi sia stata concretamente una contraffazione e ciò possa essere dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio”*³¹.

3. Conclusioni.

La sentenza in commento, nell'assolvere l'imputata perché *“il fatto non sussiste”*, ha censurato i criteri utilizzati dall'Accusa, adottando un approccio rigoroso nella valutazione della prova.

Il Tribunale di Bolzano ha delineato con precisione quali parametri possano assumere o meno rilevanza in ordine al giudizio di veridicità di un'opera d'arte in un processo penale.

Anzitutto, accertamenti di carattere storico/scientifico, quali le consulenze tecniche, devono essere condotti con rigore, senza imprecisioni linguistiche, contraddizioni e valutazioni personali.

Pertanto, qualsiasi considerazione o dichiarazione esclusivamente soggettiva che non possa dare evidenza di elementi obiettivi risulta priva di pregio probatorio.

Infine, con particolare attenzione vanno valutate le dichiarazioni provenienti da soggetti portatori di interessi economici e privatistici, perciò in conflitto di interessi, che non devono avere spazio nella ricerca della verità processuale.

³⁰ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 30.

³¹ Cfr. Sentenza n. 1715/2023, p. 31.